



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2009

Modificato con C.C. n. 51 del 29.07.2015



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

INDICE

ART. 1 - Scopi e Organizzazione

ART. 2 - Destinatari del servizio

ART. 3 - Altre aree di utenza

ART. 4 - Modalità di accesso al servizio

ART. 5 - Modalità di erogazione del servizio

ART. 6 - Contribuzione delle famiglie al costo del servizio

ART. 7 - Esoneri e agevolazioni

ART. 8 - Accompagnamento su scuolabus

ART. 9 - Alunni disabili

ART. 10 - Modalità di utilizzo del servizio

ART. 11 - Comportamento e responsabilità dei personale addetto al servizio

ART. 12 - Assicurazione degli utenti trasportati



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 1

SCOPI E ORGANIZZAZIONE

1. Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che ne usufruiscono.

2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e efficienza ed attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze.

3. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.

4. I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle esigenze oggettive del servizio e di quelle degli utenti;
- b) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia ed economicità del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
- c) erogare per quanto possibile il trasporto nelle aree di pertinenza degli istituti scolastici. Le famiglie degli utenti che frequentano scuola diversa da quella di appartenenza in relazione al luogo di residenza dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto. Nella fattispecie la richiesta del trasporto tramite Scuolabus potrà essere concessa in via eccezionale previa valutazione dell'ufficio qualora la stessa non comporti aggravii o modifiche al percorso approvato per l'a.s. di riferimento.
- d) erogare per quanto possibile il trasporto agli alunni residenti che distano dalla scuola di competenza almeno 500 mt per le scuole d'infanzia e primaria e di 1,5 km per la scuola superiore di 1° grado. Per gli alunni che distano meno il trasporto potrà essere concesso qualora vi sia disponibilità sugli Scuolabus interessati a detti percorsi nel piano generale predisposto e siano rispettati gli orari prestabiliti.

5. I percorsi degli scuolabus saranno valutati all'inizio di ogni anno scolastico. Potranno essere stabiliti punti di fermata distanti dalle abitazioni nei casi di difficoltà di accesso alla strada, presenza di strade private, presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini.

6. Il percorso ed i punti di fermata attualmente in vigore sono quelli risultanti dalla planimetria allegata che potrà essere modificata ai sensi dell'art. 2, comma 3, con determinazione del Responsabile del Settore competente.

7. Il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, elementare e media inferiore può avvenire con i mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, tramite forme di cooperazione con altre Amministrazioni Comunali, avvalendosi di servizi privati in appalto o di linea, ricorrendo al noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di legge, o facendo ricorso al servizio che scuole private eventualmente effettuino sul territorio comunale per i propri alunni, secondo il piano annualmente predisposto dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

8. Gli scuolabus autorizzati al trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado possono effettuare il servizio trasporto anche per gli alunni della scuola dell'infanzia purché venga garantita la presenza dell'accompagnatore sugli stessi scuolabus.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti o domiciliati iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

2. Per i residenti fuori Comune il servizio verrà attivato compatibilmente con la funzionalità del piano trasporto elaborato per l'a.s. di riferimento, previa autorizzazione delle amministrazioni interessate.

3. Annualmente il Servizio Educativo, in base all'elenco dei richiedenti dispone il piano di trasporto con l'indicazione degli orari e delle relative fermate e con l'indicazione degli eventuali servizi presso l'abitazione per gli alunni disabili.

ART. 3 ALTRE AREE DI UTENZA

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Educativo, compatibilmente con le risorse disponibili può utilizzare gli scuolabus per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione a iniziative didattiche extra-scolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni al mare ed in montagna per i ragazzi che frequentano le scuole fino alla scuola secondaria di 1° grado.

2. Resta inteso che gli scuolabus potranno essere utilizzati in orario scolastico, per l'effettuazione di gite a carattere didattico, culturale o sportivo autorizzate dalle competenti autorità scolastiche anche al di fuori del territorio comunale purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 83 del D.Lgs 285/97 e del D.M. 4.7.94.

3. Relativamente al comma precedente l'Istituto Comprensivo dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Scolastici, il calendario delle gite scolastiche con relativa destinazione. In assenza di tale comunicazione la gita non potrà essere effettuata.

ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare ogni anno domanda su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Scolastici entro il 30 luglio.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.

2. I genitori dovranno sottoscrivere unitamente alla domanda di iscrizione la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento. In difetto di tale accettazione la domanda di iscrizione non verrà accolta.



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.
2. I genitori si impegnano personalmente, o tramite persona maggiorenne e non incapace, appositamente delegata, a riprendere in consegna il proprio figlio alla fermata dello scuolabus nell'orario stabilito.
3. In caso di mancata presenza dei genitori o delle persone da loro delegate, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, sarà accompagnato presso la sede della Polizia Municipale o presso la scuola ove i genitori andranno a riprenderlo.
4. Questo inconveniente potrà verificarsi al massimo 2 volte nel corso dell'anno, dopo di che il servizio sarà interrotto previo avviso scritto alla famiglia.

ART. 6

CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. “ La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe per i servizi a domanda individuale, prendendo in considerazione le seguenti situazioni: oltre il 1 figlio riduzione del 30% della tariffa ; utenti che usufruiscono del servizio di andata e ritorno; utenti che usufruiscono del solo servizio di andata o ritorno. Il servizio di solo andata o solo ritorno sarà erogato compatibilmente con la disponibilità dei posti sugli scuolabus e dopo aver garantito il servizio agli utenti che richiedono il trasporto di andata e ritorno.”
2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto all'Ufficio Comunale. La disdetta ai fini della contribuzione avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.
Qualora l'importo sia stato versato non darà diritto a rimborso.
3. La quota di compartecipazione è corrisposta:
entro il **10 settembre** l'importo pari a 3 (tre) mensilità (settembre/novembre)
entro il **10 dicembre** l'importo pari a 3 (tre) mensilità (dicembre/febbraio)
entro il **10 marzo** l'importo pari a 3 (tre) mensilità (marzo/maggio)
oppure in una unica soluzione entro il 10 settembre
4. La tariffa calcolata su base mensile quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva è dovuta per intero a prescindere dalle giornate di presenza dell'utente.
5. Nel caso che l'utente non effettui il pagamento di quanto dovuto entro la data fissata si invierà sollecito con addebito delle spese postali, qualora non si provveda ad adempiere entro gg. 15 dal ricevimento della raccomandata il servizio verrà sospeso e si procederà alla riscossione mediante ruolo coattivo.



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 7

ESONERI E AGEVOLAZIONI

1. L'esenzione o riduzione dal pagamento della tariffa ha carattere di eccezionalità ed è concessa, nelle situazioni di particolare disagio economico debitamente documentato, dal Servizio Educativo previo esame e valutazione dei Servizi Sociali.

ART. 8

ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico e' garantito per la scuola dell'infanzia e per gli alunni portatori di handicap tramite:

- personale a convenzione;
- personale straordinario assunto a tempo determinato
- volontari
- lavoratori socialmente utili

2. Compatibilmente con le risorse di bilancio, il servizio sarà esteso anche alle altre corse dando priorità a quelle con più alto numero di alunni o con più lungo tempo di permanenza sul mezzo.

3. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dalla scuolabus;
- b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e la riconsegna ai genitori o delegati
- c) sorveglia i bambini durante il percorso.

4. Qualora l'accompagnatore non sia presente l'autista provvede alle funzioni di cui sopra.

ART. 9

ALUNNI DISABILI

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni disabili, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 5/02/1992 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate' nelle seguenti modalità: servizio presso l'abitazione in presenza di disabilità grave

- tramite mezzi quali scuolabus o automobili;
- tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.



COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

ART. 10

MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di sicurezza quali lo stare seduti, allacciare le cinture di sicurezza ove presenti, evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - richiamo verbale;
 - colloquio con i familiari;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione temporanea del servizio ripristinabile dietro valutazione dell'ufficio.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
4. La frequenza al servizio deve essere regolare: in caso di assenze che si prolunghino oltre i 30 giorni senza alcuna giustificazione, l'Ufficio provvede alla cancellazione degli utenti del servizio, previa comunicazione scritta all'utente stesso.
5. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad effettuare il servizio per ragioni tecniche o di forza maggiore.

ART. 11

COMPORTEMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

ART. 12

ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. L'Amministrazione Comunale è responsabile dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.